



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2022 – 2024



Sommario

1.	ACRONIMI E DEFINIZIONI	4
2.	PREMESSE	4
3.	PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
4.	IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
4.1.	Contenuti e finalità del PTPCT	10
4.2.	Obiettivi strategici	11
4.3.	Il concetto di "corruzione"	12
5.	I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT.....	12
5.1	Organi dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale.....	13
5.2	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	13
5.2.1	Nomina.....	13
5.2.2	Compiti.....	13
5.3	I Dirigenti.....	15
5.4	I Dipendenti.....	16
5.5	I Collaboratori.....	16
5.6	Gli Stakeholders.....	16
5.7	L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).....	17
5.8	Il Responsabile Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA).....	17
5.9	Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (DPO).....	18
6.	GESTIONE DEL RISCHIO	18
7.	ANALISI DEL CONTESTO	18
7.1	Analisi del contesto esterno.....	18
7.2	Analisi del contesto interno	21
8.	MAPPATURA DEI PROCESSI.....	23
8.1	Criteri per la realizzazione della mappatura dei processi e per l’individuazione delle classi di rischio	23
9.	MAPPATURA DEI PROCESSI / TRATTAMENTO DEL RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER NEUTRALIZZARLO	25
10.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	25
10.1	Codice di comportamento	25
10.2	Rotazione ordinaria del personale	26
10.3	Rotazione straordinaria del personale	27
10.4	Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto 8 aprile 2013, n. 39	29
10.5	Conflitto di interessi	30
10.6	Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.....	31
10.7	Protocollo di legalità / Patto di integrità.....	31
10.8	Divieto di pantouflage.....	31



10.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)	32
10.10 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione	33
10.11 Formazione del personale	33
10.12 Monitoraggio dei tempi procedurali	35
10.13 Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni	35
10.14 Applicazione regole per contenimento dell'emergenza da Covid 19	35
11. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.).....	36
11.1 Introduzione	36
12. ACCESSO CIVICO	38
13. TRASPARENZA NELLE GARE D'APPALTO	39
14. MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	39
15. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.....	40
16. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.....	41
16.1 Modalità di attuazione	41
16.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure.....	42



1. ACRONIMI E DEFINIZIONI

ADSP MAC	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
AUSA	Anagrafe Unica Stazione Appaltanti
RASA	Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
OIV	Organismo Indipendente di Valutazione
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione
RUP	Responsabile Unico del Procedimento

2. PREMESSE

Il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84*" in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e successivo D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali*" hanno apportato importanti innovazioni legislative nell'organizzazione dell'Ente e nelle funzioni ad esso assegnate.

In particolare, con il D.lgs. 169/2016, le Autorità Portuali sono state riorganizzate a livello nazionale, con l'introduzione delle "Autorità di Sistema Portuale" e l'assegnazione di nuove prerogative e conseguenti novità organizzative sostanziali, tuttora in corso di realizzazione.

L'Autorità Portuale di Ancona è stata riorganizzata come "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale" con competenza territoriale sui porti di Ancona-Falconara, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara ed Ortona ed il "Comitato Portuale", vertice politico/decisionale dell'Ente precedente, è stato modificato in "Comitato di Gestione" con differenti attribuzioni ed una composizione più "snella".

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale viene qualificata giuridicamente dal nuovo art. 6 comma 5 del D.lgs. 169/2016 come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Gli enti pubblici non economici, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono considerati pubbliche amministrazioni.

In riferimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale occorre evidenziare:

- Il Presidente, Ing. Vincenzo Garofalo, Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, è stato nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 55/2022 del 15/03/2022 notificato a questa Autorità di Sistema Portuale in data 16/03/2022, per la durata di un quadriennio;



- Secondo le previsioni di cui all'art. 9 comma 2 L. 84/94 ss.mm.ii., con la nomina da parte del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del nuovo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il precedente Comitato di Gestione decade. Attualmente, questa Autorità di Sistema Portuale, in data 28/03/2022, ha provveduto ad avviare, l'istruttoria per acquisire le nuove designazioni, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. La citata norma reca la disciplina di designazione dei componenti del Comitato di Gestione, nonché le modalità di svolgimento delle relative attività, prevedendo che i rappresentanti designati durino in carica quattro anni, rinnovabili una sola volta, con decorrenza dalla data di insediamento del Comitato di Gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.
- Il Segretario Generale, capo della Segreteria tecnico operativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. è nominato su proposta del Presidente dal Comitato di Gestione.
- Sulla base di quanto sopra, nelle more della ricomposizione del Comitato e della nomina del nuovo Segretario Generale, le funzioni di cui all'art. 10 Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. sono state ripartite in capo ai Dirigenti in servizio - Dirigente Demanio, imprese e lavoro portuale e Dirigente Direzione Tecnica con Delibera del Commissario Straordinario n. 24/2021 confermata con Decreto Presidenziale n. 01/2022 del 17/03/2022.

A riguardo occorre precisare che questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stata interessata da un processo di riorganizzazione, a partire dal commissariamento dell'Ente avvenuto con la nomina del Commissario Straordinario, Ammiraglio Giovanni Pettorino, in virtù del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 267 del 05/07/2021 notificato a questa Autorità di Sistema Portuale in data 06/07/2021 fino alla nomina del nuovo Presidente.

Inoltre, in via transitoria, tenuto conto della cessazione dell'incarico del precedente Segretario Generale in data 31/07/2021, le relative funzioni sono state ripartite in capo ai Dirigenti in servizio - Dirigente Demanio, imprese e lavoro portuale e Dirigente Direzione Tecnica, con Delibera Commissariale n. 24 del 30/07/2021 come sopra evidenziato.

Inoltre, nel corso della suddetta fase, in riferimento alla Direzione AA.GG. – Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, la Dirigente Avv. Zampano, già RPCT dell'Ente, ha comunicato la propria assenza per un periodo di tempo non definito, con conseguente necessità di procedere, come indicato nelle Determina del Segretario Generale n. 136 bis del 07/07/2021, nella Delibera Commissariale n. 1 del 13/07/2021 e nella Delibera Commissariale n. 153 del 28/10/2021, alla riorganizzazione in via provvisoria e d'urgenza per sopperire alla momentanea vacanza della Direzione in parola, attraverso la separazione delle funzioni facenti capo alla Direzione in questione prevedendo che quelle relative al Personale e Affari Generali fossero assegnate ad altro Dirigente in servizio presso questo Ente e quelle afferenti le funzioni di RPCT, nonché di Responsabile della conservazione dei documenti informatici, fossero attribuite ad un funzionario inquadrato a livello di quadro A, dotato di comprovata qualificazione professionale, per i quali non sussistessero cause di incompatibilità e/o inconferibilità al momento della relativa attribuzione.

A fronte delle suddette modifiche organizzative, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 comma 10, lett. a) della Legge 190/2012 e alla Delibera Anac n. 1208/2017 si è provveduto ad aggiornare i dati del RPCT, giusta Determina del Segretario Generale n. 136 bis del 07/07/2021 e Delibere Commissariali n. 153 del 28/10/2021, n. 167 del 04/11/2021 e n. 41 del 01/03/2022.



Il presente documento rappresenta l'applicazione concreta delle indicazioni fornite dall'ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019>) e che costituisce atto di indirizzo anche del presente Piano Triennale. Inoltre, il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul PNA fornendo un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti, aggiornate alla data del 16 luglio 2021 (<https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-gli-aggiornamenti?inheritRedirect=true&redirect=%2Fle-ultime-da-anac>).

In relazione al presente aggiornamento del PTPCT si è proceduto a:

- a) coinvolgere, i dirigenti dell'Ente, ai fini di eventuali contributi e/o proposte da valorizzare nell'ambito del presente PTPCT;
- b) predisporre, di concerto con Assoporti - e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nelle Linee Guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche di cui alla Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 – il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti dell'AdSP MAC (Allegato n. 2);
- c) elaborare il modulo per la dichiarazione sostitutiva di conformità all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Allegato n. 7 e 7 bis);
- d) elaborare - in aderenza alle Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 di cui alla Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 – e tenuto conto delle specifiche del nuovo software per la gestione delle segnalazioni - il nuovo Atto Organizzativo per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Allegato n. 8);
- e) rivedere la mappatura dei processi e conseguentemente delle misure di prevenzione relative alle procedure a rischio corruttivo individuate nell'Allegato n. 1 - tenendo conto di quanto emerso in sede di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT effettuato con riferimento all'anno 2021 – e nella prospettiva di semplificare gli adempimenti in materia al fine di assicurare una maggiore partecipazione, accessibilità e consapevolezza da parte di tutti i dipendenti dell'AdSP nell'attuazione delle misure stesse come valorizzato e richiesto dagli stessi;

Peraltro, a seguito dell'introduzione del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazione nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 è stata prevista l'introduzione per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), con durata triennale, da aggiornarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Trattasi di un documento unico di programmazione, strutturato in quattro sezioni: scheda anagrafica dell'Amministrazione (Sezione 1), valore pubblico, performance e anticorruzione (Sezione 2), organizzazione e capitale umano (Sezione 3), monitoraggio (sezione 4). La redazione di tale documento avverrà alla luce delle Linee Guida pubblicate dal Dipartimento per la funzione pubblica nonché, per quanto afferente alla sezione che ricomprenderà la materia trattata nel presente Piano, sulla base delle indicazioni che verranno fornite da ANAC.

Si precisa che il termine per l'adozione del menzionato PIAO, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», è stato differito al 30 aprile p.v.

Inoltre, nel decreto medesimo, è stato altresì prorogato il termine per l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO.



Sulla scorta di quanto sopra, il presente Piano Triennale viene redatto e approvato con le consuete modalità salvo poi, con la scadenza del termine del 30 aprile, confluire nel Piano integrato di attività e organizzazione una volta che sarà definito il Piano Tipo con Decreto Ministeriale comprensivo anche di un Piano Tipo semplificato per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

3. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 84/94	Riordino della legislazione in materia portuale
D.LGS. 97/2001	Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
D.LGS. 165/2001	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
L. 190/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D.LGS. 33/2013	Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
D.LGS. 39/2013	Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
D.P.R. 62/2013	Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
D.L. 69/2013	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
D.L. 101/2013	Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
PNA 2013	Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013 del 11/09/2013
CIRC. 2/2013 D.F.P.	Attuazione della trasparenza
D.L. 90/2014	Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che ha disposto il trasferimento all'ANAC delle funzioni prima attribuite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione di cui agli articoli 1, commi 4 e 5, e 8 della legge n. 190/2012, nonché in materia di trasparenza di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 33/2013
PNA 2015	Aggiornamento 2015 al PNA approvato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015
D.LGS. 97/2016	Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo



	2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
D.LGS. 50/2016	Codice dei contratti pubblici
PNA 2016	Approvato dall'ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016
L.G. 3 ANAC DEL 2016	Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", adottate dall'ANAC con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016
L.G. 4 ANAC DEL 2016	Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", adottate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
L.G. 5 ANAC DEL 2016	Attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", adottate dall'ANAC con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016
DEL. ANAC 1309/2016	Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" (FOIA)
DEL. ANAC 1310/2016	Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016
CIRC. 2/2017 D.F.P.	Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)
L.G. 8 ANAC DEL 2017	Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di servizi e forniture ritenute infungibili", adottate dall'ANAC con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017
PNA 2017	Determina n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2017 con particolare riferimento al focus sulle Autorità di sistema Portuale
L. 179/2017	Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
CODICE PENALE	Dall'art. 318 all'art. 322
DEL. ANAC 1134/2017	Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
DEL. ANAC 141/2018	Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità;



DEL. ANAC 840/2018	Richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
PNA 2018	Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018
DEL. ANAC 215/2019	Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001
L.G. 15 ANAC DEL 2019	Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»
DEL. ANAC 700/2019	Concernente la contemporanea titolarità delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e di componente ovvero di titolare dell'ufficio procedimenti disciplinari di una pubblica amministrazione;
DEL. ANAC 859/2019	Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013
PNA 2019	Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019
DEL. ANAC 1201/2019	Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001
DEL. ANAC 177/2020	Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
DEL. ANAC 345/2020	Individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di "rotazione straordinaria", ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nelle amministrazioni
DEL. ANAC 740/2020	Inopportunità del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali
L. 120/2020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
DEL. ANAC 101/2021	Modifica del regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti



	amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di cui alla delibera n. 1019 del 24 ottobre 2018
DEL. ANAC 469/2021	Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
D.L. 77 DEL 2021	Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
D.L. 80 DEL 2021	Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

4. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1. Contenuti e finalità del PTPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in considerazione delle indicazioni contenute nei PNA adottati negli anni dall'ANAC, nelle Delibere ANAC n. 1208/2017, n. 1074/2018 e n. 1064/2019, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale adotta il presente PTPCT, quale documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, con la funzione di:

- a) analisi del contesto esterno e interno: tale fase del processo di gestione del rischio mira ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne;
- b) identificazione e la ponderazione del rischio corruttivo: tale attività che si articola in distinte tre distinte macro-fasi:
 - la mappatura dei processi, consistente nella descrizione di quell'insieme di attività interrelate (non necessariamente coincidenti con i procedimenti amministrativi);
 - la valutazione del rischio, macro-fase in cui lo stesso è identificato, analizzato e ponderato;
 - il trattamento del rischio, macro-fase tesa alla identificazione e programmazione delle misure di attenuazione/ eliminazione del rischio corruttivo.
- c) monitoraggio: riguarda tutte le fasi di gestione del rischio, ivi compresa naturalmente, l'attuazione delle misure programmate.
- d) diffondere tra il personale dipendente e i collaboratori un consapevole senso di responsabilità in materia di trasparenza e anticorruzione;
- e) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.



4.2. Obiettivi strategici

In ottemperanza alla Legge 190/2012, art.1, comma 8 così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g) del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione".

A sua volta, la determina ANAC n. 831 del 03/08/2016, avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" indica, tra i contenuti necessari del PTPCT, gli obiettivi strategici, raccomandando agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza "nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione".

Per definire i propri obiettivi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prende le mosse dalla nozione di corruzione, dagli obiettivi già definiti in ambito nazionale dall'ANAC con il PNA 2013, e dai suggerimenti in seguito forniti dall'ANAC medesima.

Gli obiettivi strategici individuati sono:

1. Potenziare il coinvolgimento di dirigenti e dipendenti nel processo di elaborazione del PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione dello stesso. Verrà richiesta sempre maggiore collaborazione per la mappatura dei processi e la valutazione dei rischi ad essi correlati, con l'individuazione di strategie di mitigazione dei rischi stessi, per i settori di rispettiva competenza. La cooperazione tra la figura del RPCT Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e le diverse strutture in cui si articola l'Amministrazione dovrà essere sempre più efficace.
2. Implementare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso una maggiore informatizzazione dei flussi di lavoro ed un più puntuale monitoraggio delle fasi relative alla pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, con maggiore attenzione alla qualità dei dati pubblicati, come misura di prevenzione dell'illegalità e strumento di garanzia per i cittadini.
3. Attivare controlli interni per il monitoraggio delle misure di anticorruzione e trasparenza adottate, con il coinvolgimento di tutti i Dirigenti e Funzionari dell'Ente.
4. Sviluppare politiche sulle performance finalizzate a raggiungere un clima organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione con l'assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali specifici ai Responsabili dei servizi ed ai loro Dirigenti.
5. Implementare i percorsi formativi specifici per i dipendenti in materia di anticorruzione e trasparenza per rafforzare, anche attraverso il costante aggiornamento del Codice di Comportamento, la comprensione e la condivisione delle regole e dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle regole di comportamento, per migliorarne l'applicazione nei processi e in tutte le attività dell'Ente. Verrà promosso l'aggiornamento costante di tutti i dipendenti dell'Ente sulla normativa di riferimento e sulle disposizioni impartite dall'ANAC in materia.



4.3. Il concetto di "corruzione"

Poiché il PTPCT è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso in riferimento sia dalla Legge n. 190/2012, che dal PNA ha un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica che, come noto, è disciplinata negli articoli dal 317 ss. incluse le "condotte di natura corruttiva" indicate dall'art. 7 della Legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati sopra indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Sul punto, l'ANAC ha ulteriormente allargato la nozione del fenomeno facendolo coincidere con il concetto di "maladministration", inteso come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Per quanto sopra, al fine di prevenire il fenomeno all'interno della Pubblica Amministrazione, sarà necessario contrastare quei comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, sono incompatibili con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

5. I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT

Le Autorità di Sistema Portuale sono state istituite a seguito delle modifiche apportate alla Legge 84/94, "Riordino della legislazione in materia portuale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante la "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124".

L'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge 84/94, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1, svolge i seguenti compiti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lett. c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1;
- d) coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;



- e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- f) promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali.

5.1 Organi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale

Sono organi dell'AdSP:

- Il Presidente: ad esso compete la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e l'adozione del PTPCT e del Codice di Comportamento previo parere favorevole del Comitato di Gestione.
- Il Comitato di Gestione.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

5.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

5.2.1 Nomina

L'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) è stato dapprima attribuito con Delibera Presidenziale n. 63 del 09/03/2021, con decorrenza 15/03/2021, alla Dirigente della Direzione AA.GG. – Anticorruzione e Trasparenza - Personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Avv. Maria-Josè Zampano, successivamente in ragione dell'assenza della stessa sostituita dalla Dott.ssa Chiara Gusella, Funzionario quadro A, rispettivamente con Delibera Commissariale n. 1 del 13/07/2021, confermata dalle Delibere n. 153 del 28/10/2021, n. 167 del 04/11/2021 e n. 41 del 01/03/2022.

Si richiamano le motivazioni, ancora valide, già esposte nelle sopra citate Delibere.

5.2.2 Compiti

I compiti del RPCT sono di seguito elencati, tenendo conto anche di quanto riportato all'Allegato 3 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)" del PNA 2019, oltre che secondo quanto indicato nei recenti Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 approvati dall'Anac con Delibera del Consiglio in data 02/02/2022.

1. Ai sensi della L. 190/2012, il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, e sottoporla all'approvazione dell'organo di indirizzo (art. 1, comma 8);
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e



indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7);

- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità, a partire dai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del Piano, il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. c);
- riferire sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno (art. 1 comma 14);
- trasmettere annualmente all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Presidente una relazione, recante i risultati dell'attività svolta, con pubblicazione della stessa nel sito web dell'amministrazione (art. 1 comma 14).

2. Ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, comma 1);
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art.15, comma 2);
- avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità), ai sensi di quanto chiarito da ANAC con propria delibera n. 833 del 3 agosto 2016, richiamata nel sopra menzionato Allegato 3 del PNA 2019.

3. Ai sensi del D.lgs. 33/2013, modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016, il RPCT deve:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43 comma 1);
- assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 comma 1);
- segnalare al Presidente, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 comma 1);
- assicurare e controllare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (art. 43 comma 4).

4. Ai sensi del D.P.R. 62/2013, il RPCT deve:



- vigilare sull'applicazione del Codice "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento adottato dall'Ente (art. 15 comma 1);
- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.

5. Ai sensi del D.lgs. 165/2001, il RPCT deve:

- ricevere e gestire le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, "c.d. Whistleblowing" (art. 54bis)

Al fine di svolgere efficientemente le suddette funzioni il RPCT si avvale di un *team* di supporto composto dal personale assegnato alla Divisione Anticorruzione Trasparenza e Privacy (n. 2 unità).

5.3 I Dirigenti

Il ruolo svolto dai dirigenti è di fondamentale importanza, rappresentando i primari collaboratori, nonché referenti del RPCT per la prevenzione della corruzione e l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I dirigenti devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- vigilare sull'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti, attivando, in caso di violazioni, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- valutano segnalazioni di conflitto di interesse e decidono in merito all'eventuale astensione dell'incarico da parte del personale assegnato;
- rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili del procedimento, le prescrizioni del D.lgs. 39/2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità, assicurando i controlli tempestivi delle autocertificazioni, nei modi e tempi dettati dal RPCT;
- assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013;



- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

La violazione dei compiti sopra indicati, è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne deve tener conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali e della corresponsione della retribuzione di risultato ad essa correlata.

5.4 I Dipendenti

Per dipendenti si intendono coloro che sono inquadrati con qualsiasi qualifica, nei ruoli dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale o che abbiano con la stessa un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, di somministrazione alle dirette dipendenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale o temporaneamente prestati ed o assegnati presso l'Ente.

I dipendenti sono tenuti a:

- osservare e contribuire alla realizzazione delle misure contenute nel PTPCT;
- partecipare al processo di gestione e identificazione del rischio per le attività di loro competenza;
- osservare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interesse e di obbligo di astensione;
- segnalare situazioni di illecito, a seconda del caso, al proprio Responsabile o al RPCT, ferme restando le ipotesi di legge di denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti.

Tutti i dipendenti devono necessariamente rispettare le misure contenute nel PTPCT.

La non osservanza delle sopra indicate misure, configura un illecito disciplinare.

5.5 I Collaboratori

Per collaboratori si intendono coloro che in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto da dipendente, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

I collaboratori sono tenuti a:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel PTPCT;
- osservare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti;
- segnalare possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

5.6 Gli Stakeholders

Per stakeholders si intendono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un'iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell'esecuzione, o dall'andamento, dell'iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un progetto o il destino di un'organizzazione.

Agli stakeholders è affidato un ruolo di primaria importanza dal momento che essi contribuiscono al processo di formazione e valutazione del PTPCT, formulando richieste, suggerimenti e proposte.

Sono stakeholders di riferimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:



- 1) le imprese del settore portuale;
- 2) i referenti istituzionali;
- 3) gli stessi dipendenti dell'Ente;

Tutti loro possono intervenire, in ogni momento, per apportare migliorie e modifiche al PTPCT e, comunque, in fase di redazione, viene attivata una fase di confronto e di partecipazione con i dipendenti dell'Ente.

Inoltre, è riconosciuto alle Autorità di Sistema Portuale un contesto di confronto allargato con l'utenza portuale ed altre istituzioni che ben si prestano a rappresentare gli stakeholders nell'ambito dell'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare, di cui all'art. 11 bis della L. 84/1994 ricostituito con Delibera del Commissario Straordinario n. 26/2022 del 08/02/2022.

5.7 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con Delibera Presidenziale n. 117 del 09/06/2020 ha nominato il Dott. Andrea Appetecchia quale titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico, a far data dalla sottoscrizione della sopra indicata deliberazione presidenziale e fino alla data del 31 dicembre 2022.

Ai fini della prevenzione della corruzione l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), deve:

- verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 8-bis della L. 190/2012);
- esprimere parere vincolante sull'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance e sulle sue modifiche;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza, dell'efficacia delle misure anticorruzione, l'integrità dei controlli interni ed elaborare la Relazione annuale sullo stato dello stesso;
- verificare i contenuti della Relazione di cui al comma 14 della L. 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti (art. 8-bis della L. 190/2012);
- riferire all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 8-bis della L. 190/2012);
- esprimere il proprio parere obbligatorio sulla proposta del Codice di Comportamento (art. 54 comma 5 del D.lgs. 165/2001)
- attestare con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150/2009;

5.8 Il Responsabile Anagrafe Unica Stazione Appaltante (RASA)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in qualità di stazione appaltante, è per legge tenuta a nominare il soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA).



Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

Inoltre, il Piano Nazionale Anticorruzione ha inteso l'individuazione del RASA come una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

In ottemperanza a tali disposizioni, questa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha nominato quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dapprima il Dirigente AA. GG.- Anticorruzione, Trasparenza – Personale Avv. Maria-Josè Zampano con Delibera Presidenziale n. 41 del 23/02/2021, poi sostituita dal Dirigente Tecnico Ing. Gianluca Pellegrini, nominato con Delibera Commissariale n. 72 del 23/09/2021.

5.9 Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer (DPO)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, in ottemperanza all'obbligo previsto ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679, con Delibera Commissariale n. 13 del 27/07/2021, ha designato l'Avv. Massimiliano Galeazzi indicato in sede di offerta dalla società Morolabs s.r.l. C.F./P.I. 02763650427 - P.zza Michelangelo n. 11 – 60018 – Montemarciano (AN), quale Responsabile della Protezione dei dati (RPD) per l'Ente, per il triennio 2021-2024.

6. GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio si suddivide in tre fasi:

- 1) Analisi del contesto esterno e interno
- 2) Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio)
- 3) Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione)

7. ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno e interno. In questa fase, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

7.1 Analisi del contesto esterno

Secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione Anac n. 12/2015, la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione o dell'Ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.



L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale opera, possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni istituzionali, economiche ed imprenditoriali con portatori di interessi esterni, come ad esempio altre Pubbliche Amministrazioni, imprese terminaliste, imprese dell'autotrasporto, imprese edili, servizi portuali, cantieri navali ed altro appartenente al mondo del porto, che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture da cui è composta.

Sul punto si possono sintetizzare i dati e le informazioni relative al contesto esterno come segue:

- Opportunità:
 - crescita del traffico intramediterraneo e del Medio Oriente;
 - ampliamento dell'offerta di inoltro a terra delle merci sbarcate attraverso sistemi di trasporto multimodali;
 - potenziamento delle info strutture della ADSP per migliorare la connessione ai network internazionali;
 - sviluppo del traffico dei passeggeri ed in particolare del mercato delle crociere, crescita del traffico delle merci solide (rinfuse, traghetti e containers) e liquide (raffineria Api);
- Minacce:
 - concorrenza di altri sistemi portuali collocati in altri paesi del Mediterraneo, sia dal basso, ribasso delle tariffe per i servizi portuali, sia dall'alto, offerta di servizi portuali migliori e più efficaci;
 - ritardi nel miglioramento dell'adeguamento dell'offerta infra e info strutturale; carenza di servizi turistici offerti dal territorio per i passeggeri/croceristi in sbarco nei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e situazione pandemica nazionale da Covid-19.

Il mondo portuale vede l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale come quel luogo ove è possibile intrattenere relazioni professionali di spicco, con opportunità economiche rilevanti in rapporto a quanto possa essere al momento garantito da altre Pubbliche Amministrazioni, e ciò anche in relazione alle significative dotazioni economiche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Proprio per queste relazioni che si creano, possono generarsi potenziali rischi corruttivi, dovuti al possibile desiderio di taluni soggetti di ottenere vantaggi economici esercitando pressioni indebite sul personale interno.

A livello regionale, relativamente alla Regione Marche si propone di fare riferimento in primo luogo al discorso inaugurale del Procuratore Generale per l'anno giudiziario 2021 nel quale sono stati evidenziati i pericoli connessi alla criminalità organizzata nella regione, soprattutto perché, come aveva già ricordato nell'inaugurazione del 2020, dal confronto dei dati statistici trasmessi dalle Procure del distretto nel precedente biennio, emergeva un aumento percentuale significativo (+38%) dei procedimenti iscritti per reati di corruzione. Ai pericoli rappresentati dall'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività di ricostruzione ancora in atto dopo l'evento sismico del 2016, si aggiungono quelli connessi alla terribile crisi economica determinata dalla situazione sanitaria. Anche nell'anno in esame non vengono segnalati fenomeni di insediamento e radicamento sul territorio di consorterie genericamente classificabili come mafiose. Tuttavia il Procuratore Generale evidenzia come la Regione Marche rappresenti un territorio ideale, proprio per la sua immagine di "zona franca", per l'effettuazione di operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi derivanti da



attività delittuosa, oltre che per lo svolgimento di attività di prestazione di servizi illeciti, da parte di professionisti nel territorio comunque collegati ad associazioni mafiose.

Ugualmente significativa risulta la Relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, presentata il 12 gennaio 2021 da parte del Ministro dell'Interno.

Nella suddetta Relazione, la provincia di Ancona non appare coinvolta dal radicamento di organizzazioni criminali di tipo mafioso, malgrado, grazie anche alla presenza del porto, costituisca un importante snodo per ogni tipo di traffico. L'area portuale, in particolare, risulta interessata dalla movimentazione di merci contraffatte, oggetto di ricettazione e/o di contrabbando, nonché dal traffico di sostanze stupefacenti provenienti prevalentemente dalle rotte turche ed albanesi. Fenomeni di criminalità locale risultano coinvolti nella gestione illecita del ciclo dei rifiuti; un'importante operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri ha recentemente consentito di disarticolare un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti pericolosi e ritenuta responsabile anche di falso in atto pubblico. Ingenti sequestri di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) destinati ai paesi dell'Africa nord-occidentale sono, inoltre, stati eseguiti dalla Guardia di Finanza presso il porto di Ancona.

In via ulteriormente gradata alcuni spunti interessanti sono forniti dalla Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento in merito alle attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativamente al periodo del primo semestre 2021, nella quale emerge che il sistema produttivo marchigiano è per lo più basato su imprese di piccole e medie dimensioni e potenzialmente attrattivo per la criminalità organizzata che sarebbe peraltro invogliata ad infiltrare il tessuto imprenditoriale marchigiano in considerazione dei finanziamenti pubblici stanziati per la ricostruzione "post sisma". Come già accaduto in altre Regioni le consorterie potrebbero infatti tentare di infiltrarsi nell'aggiudicazione dei relativi appalti e subappalti pubblici e privati a svantaggio delle imprese "sane" per riciclare e trarre ulteriori profitti da impiegare ulteriormente in altri canali dell'economia legale.

Sebbene la Regione non faccia registrare al momento forme di stabile radicamento delle "mafie tradizionali" negli ultimi anni si è comunque evidenziata la presenza e talvolta l'operatività di affiliati alla criminalità organizzata calabrese. È il caso della provincia di Pesaro Urbino nella quale è stata accertata l'operatività di soggetti riconducibili alle cosche dell'area reggina e dell'anconetano, dove è stato riscontrato come alcuni soggetti legati alla 'ndrina GRANDE ARACRI fossero dediti a pratiche usuarie ed estorsive spesso aggravate dal metodo mafioso. Il panorama regionale è contraddistinto anche dall'operatività di gruppi delinquenziali di matrice etnica il cui consolidamento è stato progressivo e costante nel tempo. Agevolata anche dall'assenza di sodalizi autoctoni la criminalità straniera si sarebbe ritagliata un ampio settore di intervento nel traffico e spaccio di stupefacenti, immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Anche con riferimento alla Regione Abruzzo si richiama quanto emerge dalla Relazione del Ministero degli Interni al Parlamento in merito alle attività svolte e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia relativamente al periodo del primo semestre 2021 nella quale si sottolinea che, nell'arco temporale in trattazione, non si sono verificati episodi delittuosi riconducibili alla criminalità organizzata, tantomeno condotte spie che facciano ipotizzare il consolidamento di gruppi criminali organizzati stanziali. Sul fenomeno e sui possibili tentativi di penetrazione nel territorio provinciale da parte di consorterie criminali riconducibili a camorra, sacra corona unita, 'ndrangheta e mafia siciliana permangono invece concreti i rischi di infiltrazione criminale attraverso imprese



legate a sodalizi extraregionali tuttora verosimilmente attratte dai cospicui finanziamenti stanziati per la ricostruzione “post sisma”.

Relativamente a dinamiche delinquenziali in genere è importante sottolineare che nel territorio abruzzese si evidenzia una sostanziale differenza tra la fascia appenninica e quella costiera e laddove la prima è risultata maggiormente esposta a fenomeni di infiltrazione economica in parte originate dalle vicine realtà campana e laziale, la seconda, per quello che interessa, si caratterizza per sviluppi di maggiore impatto sulla sicurezza e ordine pubblico quali lo spaccio degli stupefacenti, le estorsioni, lo sfruttamento della prostituzione, i reati predatori favoriti da una maggiore presenza di gruppi criminali pugliesi e di matrice straniera.

7.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha competenza sui porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Ortona, lungo 215 km di costa. Un sistema al cui interno operano oltre 9.000 lavoratori a servizio dello sviluppo dell'economia del mare nei suoi settori principali: cantieristica, turismo, logistica, trasporto passeggeri, pesca, trasporto merci.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha completato l'integrazione del sistema portuale, ed è ora impegnata a valorizzare le sinergie dei 6 scali, rafforzando le connessioni con il proprio hinterland di riferimento e favorendo la connessione dei porti alle reti di trasporto strategiche nazionali.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dallo stesso Ministero, mentre il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale attualmente, ha alle sue dipendenze n. 49 dipendenti, compresi n. 3 del ruolo dirigenziale, per la maggior parte impiegati in funzioni estremamente sensibili, dal punto di vista del rischio corruttivo, in quanto attinenti alla sfera economica e giuridica della comunità portuale.

I dati della dotazione organica e del personale in forza rilevabili al 31/12/2021, ad esclusione di n. 1 unità dirigenziale in aspettativa, e nelle more della nomina del Segretario Generale come specificato in premessa, sono come da tabella che segue:

Livello di inquadramento	Profilo professionale	Numero dipendenti
Dirigente	Dirigente	3
Quadro A	Funzionario	7
Quadro B	Funzionario	5
1°	Funzionario	2



2°	Impiegato	9
3°	Impiegato	8
4°	Impiegato	15
Totale		49


La distribuzione personale per genere è riportata nella tabella che segue:

Genere	Numero
Femminile	27
Maschile	22
Totale	49

La distribuzione del personale per fasce di età è di seguito indicata:

Fasce di età	Numero dipendenti
Fino a 20	0
Da 21 a 30	1
Da 31 a 40	16
Da 41 a 50	18
Da 51 a 60	12
Oltre 60	2
Totale	49

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è strutturata come da organigramma consultabile sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente:



L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

8. MAPPATURA DEI PROCESSI

8.1 Criteri per la realizzazione della mappatura dei processi e per l'individuazione delle classi di rischio

Quanto alla realizzazione della mappatura la stessa si compone, così come richiesto anche dal PNA, di diverse fasi quali:

1. individuazione delle Aree, all'interno di ogni Direzione/Divisione, tenendo conto delle aree generali e specifiche individuate nel PNA 2017 e nell'Allegato 1 del PNA 2019 - ai fini di un'immediata identificazione dei soggetti responsabili in relazione ai singoli processi e sotto-processi;
2. identificazione dei processi;
3. identificazione dei sotto-processi, da intendersi come una specificazione delle attività facenti capo al processo;
4. identificazione dell'evento rischioso connesso alle singole attività;
5. individuazione della classe di rischio (cfr. *infra*) tenuto conto del duplice fattore "probabilità" e "impatto";



6. indicazione dei tipi di risposta forniti dall'Amministrazione, da intendersi come le misure da quest'ultima programmate e applicate, ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi;
7. indicazione dei tempi di attuazione delle misure.

Premesso quanto sopra, ai fini della profilazione dei rischi connessi a ogni processo e/o sottoprocesso mappato si deve tenere conto del duplice fattore “*probabilità*” e “*impatto*”, ove la voce “*rischio*” costituisce il prodotto di tali due fattori.

Pertanto,

$$\text{Rischio (R)} = \text{Probabilità (P)} \times \text{Impatto (I)}$$

La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura *oggettiva* sia di natura *soggettiva*; di seguito i principali parametri da dover prendere in considerazione:

- eventi di corruzione già occorsi in passato ovvero che interessano l'Autorità in epoca attuale;
- segnalazioni pervenute all'Amministrazione circa episodi di corruzione o cattiva gestione, ivi comprese le segnalazioni tramite il sistema del *whistleblowing*;
- dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'Amministrazione;
- rilevanza esterna del processo, nel senso della capacità del processo di produrre effetti all'esterno dell'Autorità;
- percentuale di discrezionalità del processo, nel senso di valutare se il processo preso in esame sia del tutto vincolato o parzialmente vincolato (dalla Legge o da atti amministrativi o regolamenti interni) ovvero sia altamente discrezionale;
- tipologia di controllo applicato al processo e idoneità dello stesso a neutralizzare il rischio di corruzione;
- aspetto motivazionale dei soggetti coinvolti nel processo preso in esame;
- valore economico del processo, nel senso della capacità dello stesso di attribuire considerevoli (o irrilevanti) vantaggi a soggetti esterni all'Autorità ovvero rilevanza esclusivamente interna del processo in questione.

L'impatto viene invece valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

- a) sull'Amministrazione, in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli *stakeholders* (cittadini, concessionari, operatori portuali, utenti, imprese, mercato), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Anche la voce “*impatto*”, come la voce “*probabilità*” viene valutata tenuto conto di elementi sia di natura *oggettiva* sia di natura *soggettiva*, quali:

- presenza sui quotidiani di notizie inerenti eventi di malamministrazione ovvero di corruzione nel senso penalistico del termine;
- accertamento di eventuali danni per il tramite di controlli (verifica percentuali di irregolarità ovvero di segnalazioni di condotte illecite) o contenziosi inerenti il rischio di corruzione preso in esame in sede di analisi.

Va da sé che una rischiosità elevata non deve essere interpretata come indicativa di una qualche forma di corruzione o cattiva gestione in atto, al contrario essa rappresenta una criticità “*potenziale*” di cui questa Autorità assume consapevolezza e che il Piano Triennale unitamente alla mappatura dei processi si propone di trattare onde prevenire il verificarsi dell'evento dannoso.



Premesso quando sopra, ai fini operativi è stata, quindi, è stata individuata la seguente matrice di calcolo del rischio:

Impatto Probabilità	Basso	Medio	Alto	Altissimo
Altissima	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
Alta	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo
Media	Medio	Medio	Alto	Alto
Bassa	Basso	Medio	Medio	Alto
Molto bassa	Basso	Basso	Medio	Medio

9. MAPPATURA DEI PROCESSI / TRATTAMENTO DEL RISCHIO ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Per ciascun processo individuato come maggiormente rischioso associato alle aree assegnate sono state predisposte le correlate misure della prevenzione della corruzione come risultanti nell'Allegato n. 1.

In relazione alle procedure anzidette, sulla base della mappatura dei processi elaborata, sono stati individuati e ponderati i potenziali rischi corruttivi e sono state predisposte le correlate misure di prevenzione, come riportate nelle tabelle in Allegato n. 1; ciò anche in conformità alle indicazioni contenute nel PNA 2017, che, relativamente alle AdSP, raccomanda l'adozione di apposite misure di prevenzione per arginare i potenziali rischi corruttivi relativi alle procedure in parola.

Sul rispetto e sull'attuazione delle misure riportate nell'Allegato n. 1 vigilano in primis dirigenti competenti, ed il RPCT mediante l'attività di monitoraggio disciplinata nel paragrafo relativo.

10. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In questa sezione viene illustrato lo stato dell'arte relativamente alle misure generali e obbligatorie già introdotte a partire da quelle previste dalla L. 190 del 2012.

10.1 Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (articolo così sostituito dall'art. 1, comma 44, L. 190 del 2012) il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

In attuazione della Delibera Anac n. 177 del 19/02/2020 "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" e delle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013,



n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, come già avvenuto con i precedenti PTPCT, anche in questo Piano è allegato il Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Allegato n. 2).

L’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è stato approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 47 del 20/12/2021 ed è consultabile sul sito internet istituzionale di questo Ente.

Il Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale è applicabile nei confronti di tutto il personale impiegato nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Conformemente a quanto stabilito nel PNA 2019, inoltre gli obblighi di condotta previsti nel sopra richiamato Codice sono estesi anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi di indirizzo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Sulla corretta applicazione del Codice di Comportamento vigilano il RPCT, il Segretario Generale e i dirigenti responsabili di ciascuna direzione.

Per quanto non espressamente indicato si richiama il Codice di Comportamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

10.2 Rotazione ordinaria del personale

Nell’ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione, assume rilievo l’applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. b) della L. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, “l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” è stata inserita dal Legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

La ratio alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.

Tale principio, come tuttavia è noto, trova difficoltà di applicazione nell’ambito organizzativo della maggioranza delle AdSP, come ribadito nella Determinazione Anac n. 1208 del 22/11/2017, in quanto l’organico è ristretto spesso a poche decine di unità, le posizioni dirigenziali/organizzative sono limitate e, inoltre, per le attività svolte vengono richiesti profili professionali in possesso di titoli di studio specialistici, ovvero di requisiti obbligatori per legge che sono posseduti sovente da una sola unità lavorativa.



È evidente che, sulla base dell'attuale organico in forza presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed alla luce delle specifiche competenze e professionalità richieste ed attribuite, è, allo stato difficilmente attuabile un interscambio tra il personale.

In ogni caso, al fine di assicurare il raggiungimento di risultati equiparabili in materia di anticorruzione rispetto a quelli stabiliti nel PNA 2019 attraverso "buone pratiche" e attività assimilabili a quella di cui al presente articolo, sono adottate le seguenti misure:

- rotazione ed ampia distribuzione tra gli aventi titolo delle funzioni di RUP nei procedimenti di competenza dell'AdSP MAC, le cui nomine avvengono con atto del Presidente su proposta del Segretario Generale /dirigente di settore, al fine di garantire il principio della rotazione degli incarichi interni;
- rotazione delle funzioni di Presidente/componente delle commissioni di gara/concorso, le cui nomine avverranno con atto del Presidente, che in sinergia con i dirigenti dei settori assicurerà il principio della rotazione nel caso di incarichi interni;
- ricorso all'adozione di decisioni collegiali nella formazione degli atti amministrativi dell'AdSP MAC, specie quelli riguardanti la assunzione di spesa o l'erogazione di contributi, al fine di assicurare la circuitazione delle informazioni ed evitare che possano essere attribuite erogazioni prive di partecipazione collegiale ai processi. Le figure apicali così coinvolte avranno il beneficio di una visione globale dell'attività dell'Ente che consentirà agli stessi di fornire un contributo più efficace alla attività amministrativa del medesimo, evitando al contempo decisioni individuali finalizzate con atti di impegno verso l'esterno potenzialmente a rischio corruzione;
- ricorso alla regolamentazione dei processi amministrativi che, a fronte di una oggettiva difficoltà di assicurare adeguata rotazione del personale, consenta di limitare la discrezionalità dei vari soggetti preposti alle funzioni dell'AdSP MAC, riconducendo i processi a standards operativi predefiniti.

I Dirigenti, nell'ambito delle risorse umane ad essi assegnate, possono in ogni caso proporre all'Amministrazione l'adozione di rotazioni di personale interno ai propri uffici o, in accordo tra loro, anche tra più uffici, ove ne ravvisino le condizioni di fattibilità.

Soggetti competenti all'adozione delle misure di rotazione sono l'Organo di indirizzo politico e il Dirigente Responsabile del personale.

10.3 Rotazione straordinaria del personale

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria è una misura di prevenzione della corruzione.

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito.

L'istituto è previsto dall'art. 16, comma 1, lett. l-quater) D.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, che i dirigenti di uffici dirigenziali generali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva".

Tale misura, c.d. rotazione straordinaria, solo nominalmente può associarsi all'istituto generale della rotazione.



Come per la rotazione ordinaria, di cui al paragrafo precedente, anche per la rotazione straordinaria è di difficile attuazione; tale difficoltà è dovuta da un lato, a lacune nel testo normativo che manca di chiarire sia il momento del procedimento penale in cui l'amministrazione deve valutare se applicare la misura, sia l'identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura. Dall'altro, a motivi organizzativi, come, ad esempio, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato o la dimensione organizzativa e l'esiguo numero di dirigenti, ove la misura della rotazione straordinaria debba applicarsi a tali soggetti.

Dalla disposizione si desume l'obbligo per l'amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio di carattere disciplinare, è necessario che venga data all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

A tale riguardo e per fornire utili chiarimenti, L'ANAC ha adottato la delibera 215/2019, recante "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del D.lgs. n. 165 del 2001".

Al fine di dar corso alle suddette disposizioni normative, ed in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC nell'anzidetta Delibera n. 215, si dispone quanto segue:

- 1) qualora un dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale venga iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del Codice di Procedura Penale per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale, deve necessariamente dare tempestiva comunicazione all'Ente e al RPCT. Detta comunicazione deve essere effettuata anche in caso di richiesta di rinvio a giudizio di cui all'art. 416 Cod. proc. Pen. per i medesimi reati citati (come anche espressamente previsto dall'art. 11 del Codice di Comportamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale);
- 2) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alla ricezione delle comunicazioni di cui al precedente punto 1 con particolare riferimento all'ipotesi di rinvio a giudizio, e ad esito delle valutazioni effettuate, dispone, con provvedimento motivato, l'applicazione o meno della rotazione straordinaria nei confronti del dipendente coinvolto, individuando, eventualmente, il diverso ufficio/servizio presso il quale sarà trasferito; la valutazione sull'opportunità di rimuovere o meno il dipendente dall'ufficio di appartenenza deve essere effettuata in relazione al pregiudizio arrecato all'immagine di imparzialità dell'Ente;
- 3) l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento, deve necessariamente riconoscere la possibilità al dipendente coinvolto di essere sentito per il contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare;
- 4) la mansione che il dipendente (momentaneamente trasferito) andrà a svolgere nel nuovo Ufficio dovrà essere di livello corrispondente all'inquadramento professionale di appartenenza.



- 5) la durata della rotazione straordinaria è fissata di norma in due anni: l'Ente può comunque stabilire una diversa durata della misura, motivando adeguatamente la decisione;
- 6) Nelle ipotesi in cui l'avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva riguardi:
 - Personale non dirigenziale: il provvedimento motivato è adottato dal Segretario Generale, sentito il dirigente preposto alla Direzione/Servizio di appartenenza del dipendente coinvolto;
 - Dirigente: il provvedimento motivato è adottato dal Presidente, sentito il Segretario Generale qualora, ad esito delle valutazioni svolte, venga disposto il trasferimento del dirigente coinvolto presso un'altra Direzione, il precedente incarico dirigenziale dallo stesso ricoperto deve intendersi sospeso per tutta la durata della misura, ovvero, nei casi più gravi, revocato;
 - Segretario Generale: il provvedimento motivato è adottato dal Comitato di Gestione, su proposta del Presidente; tale provvedimento, sulla base delle valutazioni effettuate, qualora non prevedesse la conferma dell'incarico, può altresì disporre la sospensione, o, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico medesimo.

10.4 Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto 8 aprile 2013, n. 39

Il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ha stabilito nuove norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1 comma 49 e 50 della L. 190 del 2012.

Nello specifico ha introdotto alcune ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità per l'assunzione e/o il mantenimento degli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privato in controllo pubblico, degli incarichi amministrativi di vertice e degli incarichi dirigenziali interni ed esterni.

Per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per "incompatibilità" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Al riguardo occorre precisare che, ai sensi degli articoli 17, 18 e 19 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del Decreto in parola ed i relativi contratti sono nulli, che sono previste una serie di sanzioni per i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli e che lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.



Ad oggi non si sono verificate situazioni di inconferibilità/incompatibilità nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, né sono state comunicate variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale svolge costante attività di aggiornamento della modulistica da sottoporre alla sottoscrizione dei soggetti interessati prima ed al fine del conferimento dell'incarico,

L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, è svolta dal RPCT, il quale cura che nell'amministrazione, siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, contestando all'interessato l'eventuale esistenza o insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità e segnalando eventuali casi di violazione all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla L. 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Nell'allegato n. 3 i modelli di dichiarazione di cui all'art. 20 D.lgs. 39/2013 che devono essere resi dal Presidente, Segretario Generale e Dirigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico e annualmente entro il 31 marzo di ogni anno successivo.

Nell'allegato n. 4 il modello di dichiarazione che deve essere reso dai componenti del Comitato di Gestione al momento della nomina e annualmente entro il 31 marzo di ogni anno successivo.

10.5 Conflitto di interessi

La situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Il conflitto d'interessi si definisce attuale quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario e quello secondario entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente senza interferenze.

Il conflitto d'interessi si definisce potenziale quando il dipendente, avendo un interesse personale, anche a seguito del verificarsi di un certo evento, può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di conflitto attuale che può condurlo a sacrificare l'interesse primario.

Il conflitto di interessi, anche solo potenziale, può essere apprezzato e valutato sotto molteplici prospettive, potendo interessare aspetti etici, economici, e concorrenziali.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

Tuttavia, nel nostro ordinamento non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il



legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 42 D.lgs. n. 50/2016, art. 53 comma 7 e 16-ter del D.lgs. n.165/2001, D.lgs. n. 39/2013).

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prevede all'art. 7, del Codice di Comportamento l'obbligo di astensione dei dipendenti in qualsiasi caso di conflitti di interesse.

Inoltre, per quanto compatibile, gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente.

In allegato al presente Piano il Regolamento sulla gestione del conflitto di interessi (allegato n. 5).

10.6 Svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

I dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non possono svolgere incarichi retribuiti, o a titolo gratuito, che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Ente.

Il personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, è obbligato al rispetto regolamento a tale scopo redatto, anche nei casi in cui l'incarico non preveda corresponsione di indennità o rimborsi.

L'assunzione dell'incarico è subordinata all'autorizzazione scritta dell'Ente, che verifica la valuta la compatibilità dell'incarico con le esigenze di servizio e l'assenza di conflitti di interesse in relazione ai compiti assegnati al dipendente.

A tale riguardo, si segnala che con Delibera del Comitato di Gestione n. 31 del 29.09.2021 e Delibera Commissariale n.108 del 14.10.2021 si è provveduto ad approvare e rendere esecutivo il "Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale" e relativa modulistica.

Tale Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente e allegato al presente Piano (Allegato n.6).

10.7 Protocollo di legalità / Patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012, possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Il Protocollo di legalità / Patto di integrità è quindi un documento, immediatamente applicabile, che l'Amministrazione o l'Ente richiede ai partecipanti alle gare d'appalto che, per questi ultimi, non comporta oneri, né complica l'iter burocratico, ma che prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Il Protocollo di legalità / Patto di integrità è uno strumento che mira a rendere più trasparente il processo di una gara d'appalto, istituendo un "patto" di fiducia e reciproco impegno a principi di correttezza, lealtà e trasparenza tra tutti gli attori in gara.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha stipulato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, un Protocollo di legalità in data 27/11/2015.

10.8 Divieto di pantouflage



Il PNA 2019 dedica a tale istituto un'apposita sezione (1.8. Divieti post-employment pantouflage). L'art. 1, comma 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 il comma 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Nello specifico l'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2013 stabilisce espressamente che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

È compito del RPCT, una volta venuto a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalare all'Anac, all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente cui è stato assunto l'ex dipendente, l'avvenuta violazione. Al fine di prevenire il fenomeno del c.d. "*pantouflage*" sopra descritto è fatto obbligo:

- ai dipendenti dell'AdSP MAC di rilasciare, al momento della cessazione del contratto di lavoro, un'apposita dichiarazione di consapevolezza e osservanza del suddetto divieto allegato n. 7;
- ai dirigenti e/o ai R.U.P. competenti nei procedimenti relativi alle gare di appalto (compresi gli affidamenti diretti e le procedure negoziate) autorizzazioni, concessioni, incarichi di collaborazione e consulenza, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, di richiedere preventivamente ai soggetti privati interessati, quale requisito soggettivo di partecipazione (a pena di esclusione dalle relative procedure), la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva, da rilasciare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto della suddetta disposizione normativa, secondo il modello di in allegato n. 7 bis (o tramite dichiarazione integrata nei modelli DGUE per le procedure di gara o altri modelli di istanza per ottenere i provvedimenti di cui sopra); detta dichiarazione dovrà essere acquisita agli atti d'ufficio.

10.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)

Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179.

Riguardo al tema in questione l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale prevede espressamente tale istituto all'art. 9 "Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti" del proprio Codice di Comportamento approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 47 del 20/12/2021.

Le segnalazioni, a norma del suddetto articolo, possono essere effettuate nelle more dell'attuazione del processo di rafforzamento e transizione al digitale di questa AdSP, mediante trasmissione



cartacea in busta chiusa con la dicitura "riservata/personale" - ferme restando le altre forme di segnalazione - secondo le modalità regolamentari previste.

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume essere illecite, e di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per tale ragione, è previsto che le segnalazioni vengano protocollate in un apposito registro riservato.

Oggetto della segnalazione non sono solamente i reati, ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione con violazione del codice di comportamento dei dipendenti o delle disposizioni del PTPCT.

Il soggetto legittimato a ricevere le segnalazioni, prenderle in carico, ed avviare la necessaria attività istruttoria per la gestione delle stesse è il RPCT.

Allo stato attuale non sono mai pervenute segnalazioni di condotte illecite al RPCT dell'Ente.

Occorre altresì segnalare che questa AdSP ha completato la predisposizione del Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, che viene allegato al presente Piano (allegato n. 8).

10.10 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimenti di incarichi in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione

Ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", introdotto nel D.lgs. 165/2001, dall'art. 1 comma 46 della L. 190/201, dispone che:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Si prevede perciò di verificare necessariamente, per tutti i membri delle commissioni esaminatrici e giudicatrici che si prevede di nominare, le autocertificazioni attestanti l'assenza di condanne penali.

10.11 Formazione del personale



La L. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 1 comma 5, lett. b), comma 9 lett. b), comma 10 lett. c) e comma 11, prevede come una delle misure fondamentali di prevenzione della corruzione, percorsi formativi per il personale dipendente.

La legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente piano saranno quindi il risultato di un'azione sinergica del RPCT e dei singoli responsabili degli uffici, secondo un processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio della fase di applicazione.

I dipendenti e gli operatori che, direttamente o indirettamente, svolgono un'attività all'interno degli uffici indicati nel PTPCT come a più elevato rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo-specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze del dipendente in tutti questi ambiti e favorisca lo sviluppo del senso etico. Particolare attenzione verrà prestata allo studio delle norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare ai contenuti della L. 190/2012 e ss.mm.ii., oltretutto ad ogni tematica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Pertanto, il RPCT stabilisce e programma annualmente, di concerto con i dirigenti di riferimento, i percorsi formativi per i dipendenti che operano nei settori esposti al rischio corruttivo, quale misura di prevenzione; i corsi di formazione in questione faranno riferimento sia agli ambiti specifici in cui operano i dipendenti, che alle tematiche della legalità e della prevenzione della corruzione.

L'Ente proseguirà inoltre con l'attività formativa e informativa per tutti i dipendenti, anche tramite l'invio degli aggiornamenti normativi più significativi in materia, nonché delle delibere ANAC.

Il responsabile dell'attuazione della misura della formazione per l'Ente è il Dirigente dell'Ufficio Personale.

I criteri base a cui il RPCT deve attenersi nella programmazione di dettaglio, come raccomandato dal PNA 2019, al paragrafo 2 della Parte II, sono:

a) realizzare iniziative formative di carattere generale, quali l'aggiornamento sulle tematiche dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di Comportamento (da aggiornare) e del PTPCT e relativi aggiornamenti, rivolte a tutti i dipendenti dell'ente, a qualsiasi livello appartengano, a partire dall'assunzione nell'organico;

b) predisporre iniziative formative di carattere specifico, e precisamente:

- corsi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali del RPCT e dei componenti del gruppo di lavoro di supporto;

- percorsi formativi per i dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio corruzione; questi moduli formativi dovrebbero differenziarsi in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti ed essere organizzati seguendo un approccio più concreto e meno teorico.

Infatti, dovrà essere favorito il ruolo attivo dei discenti, valorizzando le loro esperienze concrete di lavoro, esaminando casi concreti eventualmente proposti dagli stessi dipendenti, per supportarli nell'affrontare i casi critici e i temi etici che possono incontrare nella loro attività lavorativa quotidiana;

c) verificare il grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti e raccogliere eventuali suggerimenti di approfondimento o miglioramento.



10.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

Il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi costituisce una misura obbligatoria.

L'art. 1, comma 28, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le Amministrazioni svolgano il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e che i risultati siano pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Tale attività va considerata in relazione a quanto prescritto dall'art. 2 comma 9-bis e 9-quater della L. 241/90 in merito al potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti.

A tale fine l'AdSP MAC ha adottato il Regolamento in materia di procedimento amministrativo approvato con Ordinanza n. 22/2021.

Per i procedimenti assoggettati a termini secondo il superiore Regolamento, il Dirigente competente provvede al monitoraggio annuale del rispetto dei termini per la conclusione degli stessi.

Il RPCT verifica che i dirigenti dell'Ente provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

10.13 Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni

L'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 prevede che il PTPCT risponda, tra l'altro, all'esigenza di "monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione".

In occasione del monitoraggio dell'attuazione del PTPCT, i responsabili per la prevenzione comunicano al RPCT le modalità di verifica di eventuali relazioni intercorrenti tra i dipendenti e i suddetti soggetti adottate dagli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione.

I responsabili per la prevenzione comunicano, inoltre, al RPCT i risultati della verifica, che può essere realizzata anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

10.14 Applicazione regole per contenimento dell'emergenza da Covid 19

Questa Autorità si è tempestivamente conformata alle disposizioni adottate in materia di contenimento dell'emergenza da Covid 19 adottando con Ordinanza n. 27 del 14/10/2021 il Protocollo recante le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine alla certificazione verde Covid 19 ai sensi dell'art. 1 D.L. 127/2021, nonché l'informativa sulla verifica del "green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 "GDPR".

Nello specifico ai sensi del sopra citato Protocollo le sole attività materiali di verifica dell'autenticità e della validità delle certificazioni verdi Covid 19 sono affidate alla società C.M. Service, affidataria del servizio di portierato per la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre e sono svolte dal personale dipendente della società attraverso l'utilizzo della



app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19 installata su dispositivo mobile collocato su struttura tipo totem all'ingresso della sede.

Il protocollo di cui sopra è stato aggiornato con successiva Ordinanza n. 9 del 01/02/2022 secondo le previsioni recate nel D.L. 07/01/2022 n. 1.

Infine secondo le indicazioni del datore di lavoro, in attuazione delle previsioni recate dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24.03.2022, è stato stabilito, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistendo comunque esigenze di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19, che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, il monitoraggio degli accessi a questi Uffici, tanto del personale dipendente quanto dell'utenza o dei lavoratori dipendenti da imprese che ivi operano, avverrà con la formale richiesta di verifica della titolarità di green pass base (da vaccinazione, guarigione o test), secondo le modalità recate nel protocollo Covid adottato e reso esecutivo con la sopra richiamata Ordinanza Commissariale n. 9/2022 dell'01.02.2022

11. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)

11.1 Introduzione

Uno strumento cardine nell'ambito delle strategie finalizzate a prevenire e a ridurre le opportunità che si verificano fenomeni corruttivi ovvero di esercizio distorto dei pubblici poteri è costituito dalla Trasparenza amministrativa, sezione specificatamente individuata dall'ANAC nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.

Il legislatore ha quindi attribuito un ruolo fondamentale alla trasparenza affermando che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia e di efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

Con la redazione della presente Sezione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale conferma la volontà di dare attuazione al principio di trasparenza.

La trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tale definizione è stata riconfermata dal D.lgs. 97/2016 recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. La trasparenza si configura non solo come principio di una buona ed efficace amministrazione, ma anche come misura di prevenzione della corruzione in grado di promuovere l'integrità e la cultura della legalità.



Tale visione assume oggi un particolare valore proprio in considerazione della situazione di emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo; infatti, la pubblica amministrazione proprio in virtù di questa situazione, si è trovata ad accogliere una nuova modalità di lavoro, il cosiddetto “smart working” che per certi versi ha messo a dura prova la trasparenza.

A norma di quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale provvede a pubblicare tutti i dati, informazioni, documenti e procedimenti contestualmente alla loro formazione, adozione, elaborazione o aggiornamento e comunque entro il termine previsto dalla normativa vigente secondo quanto previsto nell’allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 2016.

I dati e le informazioni personali saranno pubblicati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016.

È cura e responsabilità di ogni Dirigente/Responsabile di Direzione/Divisione/Settore provvedere a pubblicare o trasmettere ai referenti di Direzione/Divisione/Settore, per poi procedere alla pubblicazione di atti, provvedimenti e regolamenti di propria emanazione e/o istruttoria (quali delibere, decreti, determine, verbali, note, ordinanze, regolamenti ed altri atti della propria attività istituzionale assoggettati a pubblicazione) nella sezione specifica, precedentemente indicata, della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

A tal fine è stata approvata dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, di concerto con i Dirigenti, la Delibera n. 68 del 15/03/2021 con la quale sono stati individuati i responsabili, i referenti ed i collaboratori della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente.

Nell’allegato n. 9 è riportato l’aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei dipendenti responsabili, referenti e collaboratori delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente dei responsabili/referenti indicati nella Delibera sopra richiamata.

Responsabili della correttezza, integralità e completezza delle pubblicazioni sono i Dirigenti/Responsabili di settore.

Essi hanno il compito di assicurare costantemente la pubblicazione corretta degli atti da loro stessi emessi e/o predisposti dai propri uffici per la firma del Segretario Generale e/o del Presidente/Commissario, dando disposizioni in tal senso ai relativi referenti e collaboratori, fornendo loro le indicazioni ed i supporti necessari per consentire il perfetto espletamento delle funzioni loro attribuite.

I Dirigenti/Responsabili dei vari settori rispondono delle eventuali omissioni o ritardi delle suddette pubblicazioni in caso di verifiche e controlli, anche da parte di organismi esterni preposti.

Il RPCT vigila periodicamente sul comportamento dei dirigenti e dei collaboratori, verificando il loro operato anche con controlli a campione ed effettua un costante monitoraggio sulle pubblicazioni dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.

Nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione “Accesso civico” è possibile scaricare i relativi moduli per presentare le istanze di accesso che saranno indirizzate al RPCT.

La corretta esecuzione dei compiti suddetti è preciso ed imprescindibile elemento di valutazione dei dipendenti nella valutazione delle performance.

A completamento di questa breve disamina, occorre far presente che, recentemente questa Autorità di Sistema Portuale, intende avviare le procedure per il percorso di digitalizzazione di tutte le procedure amministrative intraprese dallo stesso Ente e per la formazione di tutto il personale dipendente (attraverso apposite giornate di formazione), procedure che richiederanno del tempo



vista l'attuale emergenza sanitaria e la particolare situazione in cui verte l'Ente (prolungato commissariamento fino al 15/03/2022, temporanea sostituzione del RPCT e recente costituzione di un ufficio di supporto al RPCT).

Tale procedimento consiste in uno step importante che guarda al futuro, tenuto conto che tale percorso di digitalizzazione interesserà tutti i procedimenti, con la finalità ultima di massimizzare l'efficienza, creando un approccio totalmente digitale, abbandonando la carta, migliorando l'economicità e garantendo la massima trasparenza dei processi e dei flussi documentali.

12. ACCESSO CIVICO

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" l'accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

L'accesso civico può essere:

- semplice (art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013)
- generalizzato (art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013)

L'accesso civico c.d. semplice è il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l'accesso civico semplice si configura come rimedio all'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ed è espressione del controllo sociale che informa la disciplina sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

L'accesso civico c.d. generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 adottate ai sensi dell'art. 5bis, comma 6, del D.lgs. 33/2016.

Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha predisposto e pubblicato il proprio "Regolamento degli accessi agli atti, Accesso civico ed Accesso civico generalizzato" approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 56 del 17/12/2019, apposita modulistica attraverso cui i soggetti interessati possono esercitare le richieste di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (allegato n. 10).

Inoltre, ai sensi della Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016), ed in conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/17, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha istituito un apposito registro degli accessi in cui sono riportate semestralmente le istanze di accesso civico e accesso agli atti pervenute con i relativi esiti istruttori. Anche tale registro è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.



Per una più approfondita consultazione della pagina afferente al Registro degli accessi si riporta di seguito il collegamento ipertestuale alla medesima:

<https://porto.ancona.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-2>

13. TRASPARENZA NELLE GARE D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, è tenuta a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Dati riassuntivi degli affidamenti di lavori, servizi e forniture", i dati relativi all'anno precedente mediante tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 33/2013, sono dettagliati nelle deliberazioni ANAC nn. 39/2016 e 1310/2016 e riportati analiticamente nell'allegato alla deliberazione da ultimo richiamata. Nello specifico le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Anac, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Anac trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 gli obblighi di pubblicazione si estendono anche agli atti di cui all'art. 29 del medesimo decreto. Per gli effetti le pubblicazioni afferenti ai singoli affidamenti di lavori, servizi e forniture devono essere integrati con i seguenti atti endoprocedimentali:

1. Avvisi di preinformazione;
2. Determina a contrarre;
3. Avvisi e bandi;
4. Avviso sui risultati della procedura;
5. Avvisi sistema di qualificazione;
6. Affidamenti;
7. Informazioni ulteriori;
8. Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
9. Composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;
10. Contratti di importo unitario stimato superiore a un milione di euro;
11. Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

14. MISURE DI MONITORAGGIO E CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI



TRASPARENZA

Il RPCT ha il compito di verificare, con modalità e tempistiche idonee ed in funzione delle effettive necessità, lo stato di attuazione complessivo del PTPCT, l'applicazione ed il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione in esso previste dando atto degli esiti nella relazione annuale nonché il puntuale adempimento delle responsabilità in materia di pubblicazione.

In relazione al modificarsi delle esigenze e alla normativa, RPCT cura gli aggiornamenti annuali del Piano Triennale.

Con cadenza semestrale, coadiuvato dai Dirigenti/Responsabili nonché dai referenti individuati e dall'ufficio a supporto, il RPCT effettua monitoraggi sulla effettiva pubblicazione dei dati, informazioni e documenti di cui al D.lgs. 33/2013 nella sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Ferma restando la responsabilità dei Dirigenti/Responsabili di servizio circa la pubblicazione degli stessi, il RPCT informa, a seguito dei monitoraggi condotti, i singoli soggetti circa eventuali carenze riscontrate e invita i medesimi soggetti ad ottemperare assegnando un congruo termine. Nei casi in cui lo riterrà necessario potrà ricorrere a provvedimenti disciplinari in linea con il Codice di Comportamento.

Il RPCT potrà richiedere al personale e agli uffici qualsiasi informazione, atto o documento ritenuto necessario per effettuare le verifiche di che trattasi.

Al suddetto monitoraggio si affiancano, inoltre, controlli specifici per valutare completezza, aggiornamento e qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni pubblicate.

Nel caso in cui nell'ambito delle verifiche siano accertate violazioni e /o inadempienze rispetto alle disposizioni del presente PTPCT, il RPCT, in conformità alla L. 190/2012, ne darà comunicazione al Presidente e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini delle successive azioni da intraprendere.

15. MONITORAGGIO: VALUTAZIONE E CONTROLLO DELL'EFFICACIA DEL P.T.P.C.T.

La gestione del rischio si conclude con la successiva fase di monitoraggio e di revisione.

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II PNA 2019).

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio.

Per quanto riguarda il monitoraggio il presente PTPCT distingue due sottofasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio", che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte. Il riesame è, infatti, un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione adottato e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.



16. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

16.1 Modalità di attuazione

Il monitoraggio si svolge su più livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata a adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPCT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

L'ANAC consiglia (PNA 2019- Allegato 1, Par. 6) di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio, inclusa la piattaforma realizzata dall'Autorità per l'acquisizione del PTPCT.

Il monitoraggio di primo livello può essere attuato in autovalutazione da parte dei dirigenti o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. In autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello è chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Il monitoraggio di secondo livello deve essere realizzato sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT, fermo restando che in amministrazioni particolarmente complesse o con scarse risorse, il monitoraggio di secondo livello può essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica, con obbligo di fornire adeguata motivazione della scelta effettuata e delle modalità di campionamento utilizzate (di "tipo statistico" oppure può essere "ragionato").

Il monitoraggio di secondo livello è attuato o dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto ovvero da altri organi con funzioni di controllo interno, laddove presenti o da altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte dell'unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

Il RPCT, in relazione alle procedure a rischio individuate (Allegato 1) effettuerà un controllo a campione sui procedimenti come indicato nel suddetto allegato, estratti a sorte tra gli atti emanati. Il controllo a campione verrà effettuato con cadenza annuale su tre atti relativi a ciascuna delle seguenti tipologie di procedimenti:

- Rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 del C.d.n. /ex art. 18 L.84/94
- Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. 50/16
- Reclutamento personale dipendente/progressioni verticali
- Erogazione contributi
- Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza
- Autorizzazioni per lo svolgimento di attività o incarichi extra-istituzionali ai dipendenti dell'Ente
- Verrà inoltre selezionata una procedura di appalto sopra soglia lavori e una procedura sopra soglia relativa ai servizi forniture da sottoporre a controllo a campione annuale.

Il RPCT potrà richiedere al personale e agli uffici qualsiasi informazione, atto o documento ritenuto necessario per effettuare le verifiche di che trattasi.

Il RPCT predisporrà, con cadenza annuale, un report contenente gli esiti delle verifiche effettuate in relazione ai suddetti monitoraggi e lo trasmetterà al Presidente e all'OIV. Nel caso in cui nell'ambito delle verifiche siano accertate violazioni e /o inadempienze rispetto alle disposizioni del presente



PTPCT, il RPCT, in conformità alla L. 190/2012, ne darà comunicazione al Presidente e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini delle successive azioni da intraprendere.

16.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al monitoraggio di secondo livello e, quindi, al RPCT, che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, da organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi con funzioni analoghe), da strutture di vigilanza e da audit interno.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT deve intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.